

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premessi che:

- il Capo I del provvedimento reca norme in materia di diritto allo studio attraverso l'individuazione e la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali erogati dagli enti locali, nonché il potenziamento della carta dello studente;
- la programmazione degli interventi da parte degli enti locali per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione comprende i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità, i servizi di mensa, la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici, i supporti e servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare;

tenuto conto che per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per tutti gli alunni e studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado, estesa a partire dall'anno scolastico 2018-2019 per il quarto anno e dall'anno scolastico 2019-2020 per il quinto anno, è prevista una spesa complessiva pari a 30 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

considerato che tale spesa è calcolata sulla base del numero degli alunni frequentanti l'anno scolastico 2016/2017: il totale degli iscritti al quarto e quinto anno di corso di licei, istituti tecnici e istituti professionali è, rispettivamente, di 492.047 e 454.590 (il totale, per i 5 anni di corso, è pari a 2.626.674 unità) ed i conseguenti oneri (pari a 29.668.521 euro) sono stati valutati sommando la tassa d'iscrizione (per il quarto anno, pari a 6,04 euro), quelle di frequenza (corrisposta annualmente e pari a 15,13 euro) e, per il quinto anno, quelle di esame (pari a 12,09 euro) e diploma (pari a 16,13 euro);

osservato che il Capo II reca norme in materia di governance, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dei compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio;

ritenuto tuttavia che, in via generale, gli stanziamenti previsti non appaiono pienamente soddisfacenti per le finalità previste nella legge di delega, né è stato dato seguito alla medesima nella parte in cui prospettava la definizione, in materia, dei livelli essenziali delle prestazioni;

preso atto delle audizioni svolte nonché dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Conferenza Unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 1, al primo periodo e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole: "degli alunni" premettere le seguenti: "delle alunne e" e alle parole: "degli studenti" premettere le seguenti: "delle studentesse e";
2. all'articolo 1, comma 1, si reputa necessario eliminare le parole: "del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario" e all'articolo 2, comma 1, occorre sopprimere le parole: "del sistema nazionale di istruzione e formazione", in linea con le osservazioni dell'ANCI;
3. nella prospettiva di una più efficace articolazione dei compiti di tutti gli enti territoriali coinvolti, insieme allo Stato, nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, si suggerisce di

inserire nel testo dello schema di decreto il riferimento allo Stato e alle Regioni nelle parti in cui sia opportuno fare riferimento agli enti territoriali diversi dagli enti locali, ovvero all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "servizi erogati", all'articolo 2, comma 1, alinea, premettendo le parole: "lo Stato e le Regioni" e all'articolo 5, comma 2, primo periodo, con esclusivo riferimento alle Regioni;

4. all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: "perseguire lo sviluppo" con la seguente: "fornire"; inoltre, al medesimo comma 1, occorre sopprimere le parole: "nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale";

5. all'articolo 3, comma 2, occorre fare riferimento alle eventuali fasce tariffarie, eliminando altresì il riferimento puntuale alle modalità di calcolo dell'ISEE;

6. in relazione all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui all'articolo 4, appare opportuno un chiarimento circa la quantificazione del gettito della tassa di diploma e della tassa di esame, l'effettività degli oneri calcolati, nonché il rapporto tra la previsione della stabilità delle norme di cui all'articolo 4 e la progressiva diminuzione del Fondo per la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che su di esso grava anche la copertura degli oneri per la concessione delle borse di studio di cui all'articolo 9, in particolare a decorrere dall'anno 2023. In quest'ambito, sarebbe opportuno stabilire l'esonero delle tasse scolastiche, in coerenza con le finalità dell'atto, sulla base di fasce ISEE, determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata, purchè le relative risorse siano destinate all'incremento delle borse di studio;

7. in relazione ai servizi di trasporto di cui all'articolo 5, occorre prevedere che tali servizi, la cui fruizione deve essere assicurata dalle Regioni e dagli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze in favore di tutti gli alunni e le alunne delle scuole statali, non siano vincolati a specifiche ipotesi come previsto nella formulazione testuale di cui al comma 2, ma siano garantiti esclusivamente al fine di consentire il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;

8. all'articolo 5, si reputa opportuno sopprimere il comma 3;

9. in relazione ai servizi di mensa di cui all'articolo 6, fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, occorre prevedere che, laddove il tempo scuola lo richieda, essi siano erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, per tutti gli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado, assicurando l'erogazione nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati;

10. all'articolo 7, si ritiene opportuno prevedere che i relativi benefici possono essere erogati dagli enti locali anche con la collaborazione delle istituzioni scolastiche;

11. in materia di borse di studio di cui all'articolo 9, premessa la condivisione della filosofia dello schema di decreto, se posti nell'ottica di una scelta sui cui fornire la gratuità delle prestazioni erogate, esse appaiono come lo strumento maggiormente adeguato per perseguire lo scopo principale del provvedimento, ovvero l'effettività del diritto allo studio, anche nella prospettiva di contrastare la dispersione scolastica. Per tale ragione occorre incrementare le risorse previste all'articolo 9, comma 2, che dovrebbero raggiungere la somma di 30 milioni di euro, e si propone di aggiungere infine la previsione della collaborazione tra enti locali e istituzioni scolastiche per l'erogazione di tali benefici;

12. poiché risulta essere del tutto residuale il coinvolgimento delle Regioni, soprattutto in ragione della necessità dell'armonizzazione di servizi che sono offerti anche dalle medesime, quali l'erogazione di borse di studio e il supporto agli enti locali per il trasporto scolastico, si reputa necessario disporre un maggiore coinvolgimento di tali enti, nonché di Comuni e Province, anche prevedendo di giungere ad un'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto;

e con le seguenti osservazioni:

- a) sarebbe opportuno prevedere un reperimento e uno stanziamento di mezzi e risorse maggiori, anche nell'ottica di sgravare del tutto le famiglie dai contributi che possono essere chiesti loro, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del decreto; sarebbe quindi auspicabile un maggiore supporto economico agli enti territoriali per l'erogazione dei servizi oggetto dello schema di decreto, anche tramite il reperimento di risorse non utilizzate all'interno di altri fondi di competenza ministeriale;
- b) per quanto riguarda la fornitura di "altri strumenti didattici" stabiliti all'articolo 8, prevedendo l'articolo 1, comma 258, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro fino al 2018 (per il triennio 2016- 2018), si valuti la necessità di ricostituire tale stanziamento anche per gli anni successivi;
- c) sarebbe opportuno chiarire, all'interno della formulazione di cui all'articolo 11, comma 1, che alla Conferenza partecipano un rappresentante per le associazioni di genitori e uno per le associazioni degli studenti;
- d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di assicurare in maniera adeguata la formazione e la professionalità dei docenti, in quanto solo in tal modo si possono realizzare la compiuta integrazione di tutti gli alunni e gli studenti e il contrasto al disagio sociale, evitando discriminazioni e attuando appieno gli obiettivi delle politiche di diritto allo studio.